

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) salvaguardia del verde;
 - c) attività produttive.
 - d) quiete pubblica e privata;
 - e) protezione e tutela degli animali;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Gli agenti di Polizia Municipale, e gli altri funzionari comunali o di altri Enti pubblici, limitatamente alle materie di specifica competenza e limitatamente alle funzioni attribuite possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata proprietà, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza. Tra le operazioni tecniche previste per l'accertamento delle violazioni in tema di abbandono di rifiuti sono altresì comprese le immagini video acquisite dal sistema di videosorveglianza, nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda o nei tempi previsti dalle specifiche normative.
4. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, salvo specifiche disposizioni di legge, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza in cui sia dichiarato ed eventualmente documentato, il persistere delle condizioni che avevano determinato il rilascio del titolo ai sensi del precedente comma 1, dal titolare della concessione o della autorizzazione.
5. L'Ufficio competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.
6. Ogni titolo è rilasciato esclusivamente al titolare, senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo del titolare di riparare i danni derivanti dalle opere permesse e con l'impegno a tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per fatto del titolo rilasciato.

Art. 5 - Sanzioni

1. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
2. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
3. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
4. Per tutte le sanzioni previste dal presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, così come previsto dall'art. 16 della legge 689/81. Qualsiasi violazione al presente Regolamento, salvo che non costituisca reato o sia diversamente sanzionato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, così come determinato dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La violazione delle norme contenute all'art.9 del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, secondo quanto previsto dall'art.16 L.689/81.

6. **La sanzione di cui al precedente comma è raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.**

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 6 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del paese è vietato:
- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, di edifici privati, visibili dalla pubblica via;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni. In tal caso l'agente accertatore provvede al sequestro degli strumenti di gioco ed alla compilazione del verbale di contestazione;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini in modo tale da alterarne il normale funzionamento;
 - h) lanciare o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili, salvo se diversamente previsto dal vigente Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
 - i) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze e sui marciapiedi;
 - j) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - k) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, nonché versarvi solidi o liquidi se non autorizzati;
 - l) soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - m) sparare mortaretti o altri simili apparecchi se non autorizzati ai sensi di legge;
 - n) lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi strumento;
 - o) esporre alla pubblica vista, da proprietà private, depositi di qualsiasi cosa che nuoccia all'estetica.

Art. 7 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
- a) ammassare, ai lati delle case ubicate nei centri urbani o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecce, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio o anche luoghi privati in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
3. A tal fine ai fini di cui sopra è proibito deporre o lasciare cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte acqua, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto.

4. E' facoltà del Comune ordinare ai proprietari la pulitura dei luoghi ed in caso di inadempienza di provvedervi direttamente con spese a carico dei proprietari stessi.

Art. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. I portici, i cortili, le scale le tettoie dei magazzini e dei cortili ed altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisce l'uso normale o nuoccia al decoro.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
5. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati. I proprietari di terreni non utilizzati e, comunque, i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque sia la destinazione degli stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi. In caso di inottemperanza, entro il termine indicato nel verbale di accertamento o nell'ordinanza ingiunzione, il Comune, direttamente o tramite terzi a ciò autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire la pulizia coattiva del suolo, addebitando i costi e/o le spese sostenute a carico del proprietario inadempiente.
6. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
7. Sono vietati in luoghi pubblici e aperti al pubblico le riparazioni di veicoli che comportano l'insudiciamento del suolo, salvo se determinate da forza maggiore o causa fortuita.

Art. 9 - Scarico di rifiuti, rottami e detriti

1. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, nè in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
2. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
3. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
4. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie.
5. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.

Art. 10 - Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicata hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi e provvedere, se del caso, con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati su gronde, balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni a cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione delle neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere sparsa sul suolo pubblico.
6. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Art. 11- Manutenzione degli edifici

1. I proprietari di immobili dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei gradini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dal Comune.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civili. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.
3. Qualora si renda necessario per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, l'organo comunale competente, con proprio provvedimento, ordina ai proprietari di procedere al ripristino. In caso di inadempimento l'intervento sarà curato dall'Amministrazione con rivalsa sul proprietario.
4. Per la tinteggiatura e ripulitura degli edifici si devono osservare le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio.
5. E' vietato apporre o disegnare sui numeri esterni e sulle porte scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altro materiale, i muri esterni degli edifici e le porte esterne, i numeri e i manufatti pubblici. L'organo comunale competente disporrà l'immediata cancellazione a spese del trasgressore.
6. I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte del proprio stabile e lungo i muri di cinta.
7. I proprietari di immobili devono provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato tutti gli impianti ed installazioni esterne ai propri immobili. Sono a carico del proprietario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazioni di fili o sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci e la copertura del tetto, e ciò sia all'atto dell'impianto sia in seguito. I proprietari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro. Gli stessi dovranno altresì concordare, almeno venti giorni prima, con l'Ufficio Polizia Municipale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

8. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili devono essere sempre mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati al fine di evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
9. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento o griglie no telai di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparata a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto all'organo comunale competente.
10. Allorquando i proprietari non provvedano ad eliminare pericoli o inconvenienti di cui ai precedenti commi il Comune può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

Art. 12- Fontanelle pubbliche

1. E' vietato gettare nelle fontanelle pubbliche pietre, detriti o qualsiasi altra materia solida o liquida.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi o altri strumenti atti allo scopo.
3. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti ed effettuare operazioni di pulizia personale.

Art. 13- Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi

1. Fatto salvo quanto disposto dal vigente Codice della Strada in materia di trasporto di oggetti eccedenti la sagoma del veicolo, il trasporto di vetri sporgenti deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve sempre effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni a persone o cose..

Art. 14- Lavori edili

1. Nei cantieri ove si provochi la proiezione di schegge di pietre, marmo o altro materiale contundente, i responsabili degli stessi devono collocare reti metalliche o altro materiale schermante atto ad impedire l'offesa dei passanti.
2. Dai ponti di servizio ovvero dall'interno dei fabbricati è proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti i materiali di demolizione.

Art. 15- Ripari a pozzi e cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari in grado di impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 16 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione, salire sugli alberi;
 - b) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, carretti o animali, eccettuati i cani, che, fatto salvo quanto diversamente segnalato, devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola;
 - c) calpestare e coricarsi sulle aiuole fiorite;
 - d) dedicarsi a giochi che possono recare molestie, pericolo e/o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità.

2. E' consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.
3. Le norme suddette valgono anche nel caso di aiuole, piante simili esistenti nelle vie e piazze del paese.

Art. 17 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura degli stessi proprietari o conduttori delle proprietà
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura degli stessi proprietari o conduttori delle proprietà
4. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto, anche accidentalmente, sulla sede stradale o sui marciapiedi.
5. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ovvero di fondi prospicienti le strade comunali e/o vicinali, di provvedere ogni anno prima dell'inizio della stagione autunnale e comunque entro il 30 settembre a:
 - Ricavare le fosse adiacenti terreni e strade indicati in modo tale da consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche;
 - Ove mancanti, realizzare le fosse, adiacenti a terreni e strade di cui al precedente punto, con idonei mezzi di movimentazione terra, al fine di consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche;
 - Mantenimento delle fosse realizzate o ricavate precedentemente, in maniera tale da garantire il costante e regolare deflusso delle acque meteoriche;
 - Rimuovere le eventuali frane ovvero i callari provvisori o qualunque altro ostacolo;
 - Potare le fronde delle piante sporgenti e sfalciare gli argini prospicienti le carreggiate stradali.
6. E' fatto obbligo ai proprietari di giardini o appezzamenti di terreno, fuori e dentro il centro abitato, di effettuare periodicamente la pulizia dei medesimi da sterpaglie e qualsiasi altro materiale che possa essere soggetto ad incendio.
7. Fatto salvo il rispetto delle norme nazionali e regionali in tema di combustione dei residui vegetali, è fatto sempre divieto di procedere all'abbruciamento dei residui vegetali quando è buio e nelle ore notturne

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 18 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione specificando: le generalità dell'organizzatore, il tipo di manifestazione, il luogo di svolgimento, la sua durata, il

numero previsto di partecipanti ed il programma di svolgimento, con allegata la documentazione relativa a modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti, il tutto da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali.

2. Qualora per le manifestazioni debbano essere utilizzate strutture come palchi, ponteggi, tribune o similari, si rimanda a quanto disposto in materia dal vigente Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per i locali di pubblico spettacolo.
3. Nel caso in cui all'interno della manifestazione sia prevista la vendita al dettaglio di generi alimentari e non, la somministrazione al pubblico di cibi e/o bevande, l'esecuzione di spettacoli ed ogni attività di carattere economico-produttivo, dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale, almeno 30 giorni prima della data di inizio, tutta la documentazione necessaria ad ottenere l'autorizzazione.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
5. I titolari di licenze prescritte da leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici e dei circoli privati, devono assicurare che gli strumenti in uso all'interno non arrechino disturbo alla quiete pubblica e che suoni e rumori non siano uditi all'esterno dalle ore 23.00 e fino alla chiusura..

Art. 19 - Occupazioni con elementi di arredo, tavoli, sedie e piante ornamentali

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti. Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa. I marciapiedi in le banchine possono essere occupate fino a due terzi della loro larghezza. In ogni caso sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservato alla circolazione pedonale una zona di almeno mt.1,00 di larghezza. Il Comune può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi d'interesse pubblico. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a coloro intonati e sempre puliti. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.
2. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, veicolare, ed il decoro dell'arredo urbano, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
3. Gli oggetti ornamento (es. vasi da fiori, gabbie da uccelli, ombrelloni, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nell'innaffiare i vasi da fiori su finestre e balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 20 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione all'Ufficio Polizia Municipale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, all'Ufficio Tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente e comunque almeno venti giorni prima, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione, comprensiva delle modalità di intervento e delle ragioni dell'urgenza, può essere data, a mezzo telefax.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 21 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 22 - Occupazioni per esposizione di merci

1. E' sempre possibile l'esposizione di merce non alimentare all'esterno dei negozi purché la stessa avvenga senza intralcio alla circolazione, anche pedonale, e non contrasti con quanto disposto in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche.
2. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 23 - Occupazioni per commercio in forma itinerante

1. Fermo restando le ulteriori ed eventuali disposizioni, i titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, purché i veicoli o le strutture di vendita siano collocati in parcheggio o ove la sosta sia vietata dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale.

Art. 24 - Carovane di nomadi

1. E' vietata la sosta dei nomadi su tutto il territorio comunale.

Art. 25- Divieto di campeggio

1. E' vietato su tutto il territorio comunale il campeggio libero anche con autocaravan e roulotte, fatte salve le sanzioni previste in materia dal vigente Codice della Strada.

Art. 26- Collocamento di targhe e lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative su aree pubbliche o comunque in luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione del competente organo comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

2. Allo scopo di cui al precedente comma devono essere presentati al meno 30 giorni dell'apposizione i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi dell'epigrafia.

Art. 27 - Sospensione o revoca delle occupazioni

1. Il qualsiasi momento il Comune può, per iscritto sospendere o revocare la concessione o autorizzazione d'occupazione del suolo pubblico, sia per inosservanza del presente Regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel titolo abilitativo, ovvero per ragioni di viabilità o altro motivo d'interesse pubblico sopravvenuto.
2. Nei casi d'urgenza la Polizia Municipale può ordinare verbalmente la sospensione del titolo abilitativo.
3. Nel caso di revoca, il Comune ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario del titolo della quota di tassa corrispondente al periodo intercorrente tra la revoca e la data fissata.
4. In caso di revoca per inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o di altre condizioni contenute nel titolo abilitativo, il Comune non ha alcun obbligo di rimborso della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 28 - Disposizioni generali

1. Non è consentita l'attivazione di arti e mestieri rumorosi nei centri abitati. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, industria, commercio, ogni tipo di attività imprenditoriale, ecc., deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento degli stessi, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività rumorose che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico nel periodo estivo dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e nel periodo invernale dalle ore 13.00 alle ore 15.00. E' altresì vietato esercitare attività rumorose nei giorni domenicali e festivi.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'Ufficio competente, su motivata proposta dei Servizi interessati, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.
5. Nelle vie pubbliche sono vietate le grida, gli schiamazzi, i canti e qualsiasi altro rumore molesto nonché l'utilizzo improprio di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche che arrechino disturbo alla quiete pubblica o privata.
6. E' altresì vietato suscitare o non impedire strepiti di animali .

Art. 29 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento degli stessi, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche

temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 6.00. Per quanto riguarda il carico e scarico merci, l'attività è interdetta tra le ore 23.00 e le ore 6.00.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22.00 e le ore 6.00 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

Art. 30 - Rumori nelle abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8.00 e dopo le ore 22.00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali e prima delle ore 10.00 e dopo le ore 19.00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
6. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 31 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi.

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 32 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio da qualsiasi autoveicolo.

Art. 33 - Protezione della fauna selvatica

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale con le eccezioni previste per le attività di cui alle leggi in materia di protezione della fauna e per il prelievo venatorio.
2. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 34 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 35 - Animali molesti

1. All'interno dei centri urbani, in abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Art. 36 - Mantenimento dei cani

1. E' vietato detenere cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo rialzato dal suolo e chiuso almeno su tre lati e munito di tetto, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La struttura dovrà essere opportunamente coibentata ed il tetto impermeabilizzato. Al di sopra della cuccia dovrà essere posta una adeguata copertura, di altezza non superiore a mt 1,70 che permetta al cane di poter espletare le proprie funzioni fisiologiche anche in caso di pioggia ed a protezione dai raggi solari. Le strutture di cui sopra dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme edilizie vigenti e tenendo conto del decoro urbano.
2. Nel caso di cani detenuti in recinti, questi devono avere una superficie non inferiore a 4 mq. Per ogni cane.
3. I cani detenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere per consentirgli l'opportuna attività motoria.
4. E' consentito ai cani tenuti al guinzaglio l'accesso a qualsiasi area pubblica se non diversamente segnalato. In tali casi è fatto obbligo agli accompagnatori dotare di apposita museruola i cani di indole mordace. Comunque, in ogni caso, coloro i quali accompagnano i cani dovranno avere al seguito apposita museruola da utilizzarsi in caso di particolari necessità che possono manifestarsi di volta in volta.
5. E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena fissa di lunghezza inferiore a 4 metri, ovvero a metri 3 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza di almeno 2 metri, onde permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato e di poter raggiungere il riparo, il contenitore dell'acqua e del cibo. In entrambi i casi le catene devono essere munite di due moschettoni ruotanti alle estremità.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

7. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 37 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura o monitoraggio sanitario, e di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI SU ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 38- Modalità per rilascio Nulla Osta all'esercizio attività produttive

1. Le pratiche per conseguire il nulla osta all'esercizio di attività produttive anche che provochino disturbo o molestie alla quiete pubblica, devono essere presentate al competente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) corredate dalla documentazione di volta in volta prevista dalla normativa vigente.
2. Eventuali obblighi, divieti o prescrizioni impartiti dai competenti servizi dovranno essere istruiti dallo stesso SUAP competente anche per l'eventuale contenzioso.

Art. 39- Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dal TULPS, dal relativo Regolamento di esecuzione nonché dalla normativa vigente in materia, è vietato detenere materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza apposita autorizzazione. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatto. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carbone ed olii combustibili, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta e cartone, tessuti, materiali da imballaggio, gomme, pneumatici, plastiche e derivati.
2. Fermo restando l'obbligo del rispetto delle normali cautele occorrenti al maneggio ed impiego di liquidi e gas infiammabili nonché alla detenzione dei combustibili occorre fare riferimento alla norme di detenzione e sicurezza riportate nel D.M. 31/07/1934 e successive modifiche e/o integrazioni. Per gli impianti e l'attività di cui al presente articolo dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, competente al rilascio del certificato di prevenzione incendi ove occorrente.
3. Entro 3 (tre) mesi dall'esecutività del presente regolamento coloro i quali detengono a qualsiasi titolo impianti di cui ai precedenti commi devono adeguarsi alle normative vigenti in materia salvo se già autorizzati. Successivamente a tale termine si procederà d'ufficio a censire gli impianti esistenti segnalandone la presenza al Comando Provinciale Vigili del Fuoco che adotterà i provvedimenti del caso.
4. E' vietato tenere accatastate allo scoperto, in cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione; è pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.
5. Nell'ambito del centro abitato, o comunque nelle vicinanze di fabbricati, salvo se autorizzati, non possono essere accesi polveri o liquidi infiammabili, falò e simili, o fare spari in qualsiasi modo.

Art. 40- Vendita e scorta delle merci

1. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesta in misura minima né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I venditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di specie alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere al le normali richieste del pubblico.

Art. 41- Esercizio di mestieri girovaghi

1. Salvo quanto disposto dal TULPS e successive modifiche ed integrazioni nessuno potrà esercitare sia abitualmente che occasionalmente mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se già iscritto nell'apposito registro, se prima non abbia ottenuto l'apposita autorizzazione.
2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dei luoghi appositamente destinati.
3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 42- Veicoli adibiti al servizio pubblico

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti a servizio di Scuolabus è vietato:
 - a) fumare nelle vetture;
 - b) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
 - c) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;
 - d) sputare all'interno delle vetture; e) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi o che possano imbrattare i viaggiatori.
2. Il personale di servizio sullo Scuolabus deve mantenersi attento nel disimpegno delle particolare incombenze del servizio e rispettoso delle disposizioni emanate dagli organi competenti, farle osservare dai passeggeri e tenere verso di essi un contegno corretto.

Art. 43- Cortei e processioni

1. I cortei funebri muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo ove comunque si trovi il feretro dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa o altro luogo in cui si svolgerà il rito funebre, per poi raggiungere il luogo ove il corteo deve essere sciolto; quanto precede dovrà avvenire nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada qualora non sia stato preventivamente richiesto l'intervento degli organi di vigilanza.
2. Le processioni o le altre manifestazioni religiose che prevedano cortei di persone o autoveicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente comunicati all'Ufficio P.M. e comunque in caso di assenza del personale di vigilanza attenersi alle disposizioni di cui al comma 1 Salvo quanto disposto dal TULPS e successive modifiche ed integrazioni nessuno potrà esercitare sia abitualmente che occasionalmente mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se già iscritto nell'apposito registro, se prima non abbia ottenuto l'apposita autorizzazione

Art. 44- Uso di contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di Uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali ovvero imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta del Comune.

Art. 45 - Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione, ed abroga tutte le disposizioni con esso contrastanti.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1 – FINALITÀ	1
ART. 2 - OGGETTO E APPLICAZIONE	1
ART. 3 – DEFINIZIONI.....	1
ART. 4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI.....	2
ART. 5 - SANZIONI	2
TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO.....	3
ART. 6 - COMPORTAMENTI VIETATI	3
ART. 7 - ALTRE ATTIVITÀ VIETATE.....	3
ART. 8 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO	4
ART. 9 - SCARICO DI RIFIUTI, ROTTAMI E DETRITI.....	4
ART. 10 - SGOMBERO NEVE.....	5
ART. 11- MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	5
ART. 12- FONTANELLE PUBBLICHE	6
ART. 13- TRASPORTO DI OGGETTI INCOMODI O PERICOLOSI.....	6
ART. 14- LAVORI EDILI.....	6
ART. 15- RIPARI A POZZI E CISTERNE E SIMILI	6
TITOLO II - DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE	6
ART. 16 - DIVIETI	6
ART. 17 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO	7
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE	7
ART. 18 - OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI	7
ART. 19 - OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO, TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI	8
ART. 20 - OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ.....	8
ART. 21 - OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE	9
ART. 22 - OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI	9
ART. 23 - OCCUPAZIONI PER COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	9
ART. 24 - CAROVANE DI NOMADI	9
ART. 25- DIVIETO DI CAMPEGGIO	9
ART. 26- COLLOCAMENTO DI TARGHE E LAPIDI COMMEMORATIVE.....	9
ART. 27 - SOSPENSIONE O REVOCA DELLE OCCUPAZIONI	10
TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	10
ART. 28 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	10
ART. 29 - LAVORO NOTTURNO	10
ART. 30 - RUMORI NELLE ABITAZIONI PRIVATE.....	11
ART. 31 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO.....	11
TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	11
ART. 32 - TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI.....	11
ART. 33 - PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA	11
ART. 34 - DIVIETI SPECIFICI	12
ART. 35 - ANIMALI MOLESTI	12
ART. 36 - MANTENIMENTO DEI CANI.....	12
ART. 37 - ANIMALI LIBERI	13
TITOLO VII - DISPOSIZIONI SIU ATTIVITA' PRODUTTIVE.....	13
ART. 38- MODALITÀ PER RILASCIO NULLA OSTA ALL'ESERCIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE	13
ART. 39- SOSTANZE LIQUIDE, ESPLOSIVE, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI	13
ART. 40- VENDITA E SCORTA DELLE MERCI	13
ART. 41- ESERCIZIO DI MESTIERI GIOVAGHI	13
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	14
ART. 42- VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO PUBBLICO.....	14
ART. 43- CORTEI E PROCESSIONI.....	14
ART. 44- USO DI CONTRASSEGNI DEL COMUNE.....	14
ART. 45 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI.....	14

